

Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

173.321

del 15 marzo 2024 (Stato 1° aprile 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale amministrativo federale;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 12 ottobre 2023²;

visto il parere del Consiglio federale del 22 novembre 2023³,

decreta:

Art. 1 Posti di giudice

L'organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 17 marzo 2017⁴ sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.

Art. 3 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2029 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 70 posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti per raggiunti limiti di età non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2024.

RU 2024 109

¹ RS 173.32

² FF 2023 2395

³ FF 2023 2819

⁴ [RU 2017 1685]

